

Codice A1617A

D.D. 8 agosto 2023, n. 581

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione degli interventi di riqualificazione dell'area "ex camping" in area soggetta a vincolo idrogeologico nel Comune di Cesana Torinese (TO) - Richiedente: Comune di Cesana Torinese (P. IVA/C.F. 01651110015).



ATTO DD 581/A1617A/2023

DEL 08/08/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione degli interventi di riqualificazione dell'area "ex camping" in area soggetta a vincolo idrogeologico nel Comune di Cesana Torinese (TO) - Richiedente: Comune di Cesana Torinese (P. IVA/C.F. 01651110015)

Visti:

- l'istanza di autorizzazione presentata dal Comune di Cesana Torinese (C.F./P. I.V.A. 01651110015) con sede in Piazza Vittorio Amedeo n.1 – Cesana Torinese, pervenuta in data 14/04/2023, prot. n. 55653 del 17/04/2023, per la realizzazione di interventi di riqualificazione dell'area "ex camping" su superfici ricadenti in area sottoposta a vincolo per scoli idrogeologici di cui alla Sez B, Fg. 25, partt. 279 -264-277-139-209 e Fg. 28, part. 163 del N.C.T. del Comune di Cesana Torinese (TO);
- la nota prot. 62014 del 02/05/2023 con cui si chiedevano al Comune di Cesana Torinese integrazioni documentali e chiarimenti in merito alla documentazione presentata con particolare riguardo alle soglie dimensionali dell'intervento al fine di stabilire se la competenza per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto fosse in capo alla Regione Piemonte o allo stesso Comune;
- la documentazione trasmessa dal Comune di Cesana Torinese in data 08/05/2023 (protocollo in ingresso n. 65080 del 08/05/2023) a riscontro della nota del 02/05/2023, corredata dell'istanza in oggetto su modello aggiornato e contenente le informazioni richieste;
- la nota prot. n. 70191 del 17/05/2023 di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i. in relazione all'istanza prot. n. 65080 del 08/05/2023;
- la nota prot. n. 70192 del 17/05/2023 con la quale è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Città Metropolitana di Torino - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021, in merito alla compatibilità degli interventi in esame con la stabilità dei versanti, del

manto nevoso e della regimazione delle acque superficiali e profonde;

- la nota prot. n. 93829 del 04/07/2023 con la quale sono state richieste al Comune di Cesana Torinese integrazioni agli elaborati progettuali ai sensi della D.D. 368 del 07/02/2018 e contestualmente sono stati sospesi i termini per la conclusione del procedimento;

Preso atto:

- della documentazione integrativa pervenuta dal parte del Comune di Cesana Torinese in data 18/07/2023, prot. n. 100879;

- del verbale del Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuto in data 28/06/2023 con nota prot. n. 27814 , allegato a presente provvedimento, dal quale si rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico e si esprime parere favorevole alla sua realizzazione con prescrizioni;

Rilevato che il parere forestale non si rende necessario atteso che gli interventi previsti interessano una formazione forestale lineare non costituente "bosco" ai sensi dell'art.3 della l.r. 4/2009 e s.m.i.;

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte dal funzionario incaricato finalizzate a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- l'intervento previsto interessa una superficie su proprietà pubblica comunale individuata alla Sez B, Fg. 25, part. 279 -264-277-139-209 e Sez B, Fg. 28, part. 163 del N.C.T. del Comune di Cesana Torinese (TO);

- la presente richiesta di autorizzazione riguarda gli interventi di riqualificazione dell'area "ex camping" e consiste in: realizzazione di un'area camper (18 stalli di dimensioni 4 x 8 m); demolizione di due dei tre edifici abbandonati e costruzione di un nuovo nucleo dedicato ai servizi igienici dell'area e alla ristorazione; sistemazione e bonifica dell'area mediante la rimozione e lo smaltimento dei materiali di deposito accatastati sull'area con eventuale bonifica (gli sfridi di demolizioni dopo opportuna lavorazione potranno essere utilizzati come sottoprodotto per il rimodellamento dell'area); realizzazione di un piccolo specchio d'acqua artificiale di 60 cm di profondità alimentato da un ruscello e con scolo in Dora; realizzazione di percorsi funzionali e area barbeque; realizzazione di strutture di gioco e divertimento (area giochi, pista pump track);

- la superficie interessata dall'intervento ricade all'interno di aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici per una superficie complessiva di 4500 mq e movimenti terra per un volume di 4694,96 mc;

- l'intervento proposto si configura come modifica e di trasformazione del suolo mediante il modellamento di materiali inerti, taglio di alberi, arbusti, scavi di sbancamento, riporti;

- l'intervento non interessa superficie boscata;

Considerato che:

- che ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dal deposito cauzionale, trattandosi di un soggetto pubblico (Comune di Cesana Torinese);

- ai sensi dell'art. 9, c. 4, lettera a) della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione non è tenuto ad effettuare il rimboschimento o al versamento del corrispettivo in quanto la trasformazione/modificazione d'uso del suolo è conseguente alla realizzazione di un'opera pubblica;

- ai sensi dell'art. 19, c. 7 della l.r. n. 4/2009 la compensazione della superficie boscata trasformata non è dovuta in quanto i lavori non interessano una superficie boscata;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Comune di Cesana Torinese (C.F./P. I.V.A. 01651110015) con sede in Piazza Vittorio Amedeo n.1 – Cesana Torinese a realizzare gli interventi di riqualificazione dell'area "ex camping", ubicata nel medesimo comune, su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica in data 28/06/2023, prot. n. 27814, allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";

- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

DETERMINA

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, il Comune di Cesana Torinese (C.F./P. I.V.A. 01651110015) con sede in Piazza Vittorio Amedeo n.1 – Cesana Torinese, a realizzare gli interventi di riqualificazione dell'area "ex camping" in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del Comune di Cesana Torinese, alla Sez B, Fg. 25, partt. 279 -264-277-139-209 e Fg. 28, part. 163, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, agli atti di questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni dettate dal il parere espresso dal Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica in data 28/06/2023, prot. n. 27814, allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale:

1. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Piemonte Nord e del Settore Tecnico Città metropolitana di Torino per le valutazioni di spettanza; eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;
2. come riportato nella Relazione geologica e geotecnica di progetto, dovranno essere realizzati gli interventi di riassetto per la minimizzazione del rischio indicati dal cronoprogramma definito dal PRGC, preventivamente inseriti nel Piano di protezione Civile;
3. in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque;
4. devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni;
5. i depositi movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del loro riutilizzo o eventuale smaltimento secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o gravitativa; nel caso in cui siano presenti materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, essi devono essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
6. sia durante i lavori sia al termine dei medesimi dovrà essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali ove necessario;
7. i sistemi di drenaggio e smaltimento delle acque dovranno essere mantenuti in efficienza nel tempo; deve essere predisposta apposita cartografia riportante gli elementi costituenti il sistema

di drenaggio;

8. per la realizzazione di tutte le opere, gli scavi e i riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto. In corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento a valle di materiale di qualsiasi genere;

9. il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le eventuali manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione al Settore Tecnico Piemonte Nord ed allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;

10. è vietato rimuovere terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato;

11. durante la fase esecutiva dovrà essere verificata la sussistenza del modello geologico e geotecnico ricostruito nella Relazione geologica e geotecnica allegata al progetto e interpellato il Geologo in relazione alle soluzioni progettuali approntate.

Il titolare dell'autorizzazione è esonerato :

- dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della l.r. n. 45/89 trattandosi di soggetto pubblico;
- dal rimboschimento previsto dall'art. 9 c. 1 della l.r. n. 45/89 in quanto ricade nei casi di esclusione di cui alla lettera b) del c. 4 dello stesso articolo;
- dalla compensazione prevista dall'art. 19 c. 4 della l.r. n. 4/2009 in quanto i lavori di trasformazione/modificazione non interessano una superficie boscata.

La presente autorizzazione:

1) ha validità pari a 3 anni. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine ed una volta iniziati non potranno essere interrotti salvo eventuali cause di forza maggiore/indipendenti dalla volontà dell'operatore, quali condizioni climatiche avverse e nel caso di circostanze similari. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;

2) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

3) è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;

4) si intende rilasciata:

a) con l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;

b) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato.

Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico Piemonte Nord e del Settore Tecnico Città metropolitana di Torino.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Il Funzionari estensori
Giacomo Furlan
Guido Bogo

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 05_Trasmissione_parere_geologico_riqualificazione_campeggio_Cesana.pdf.p7m

Allegato



Data,

Prot. n. (*)/A1813C

Ns prot.

Classificazione: 1316070/ATZVI_A1813/A1800A/1051/2023C

(*) Riportato nel corpo del messaggio PEC

Al Settore A1617A - Tecnico Piemonte Nord
Direzione A1600A - Ambiente, Energia e Territorio
Pec: tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale n° 45/89.

Richiedente: Comune di Cesana T.se

Intervento: interventi di riqualificazione dell'area c.d. "ex camping".

Comune sede intervento: Cesana T.se (TO)

Con riferimento alla nota ns. prot. n. 21196 del 17/05/2023 pervenuta dal Settore Tecnico Piemonte Nord - Direzione Ambiente, Energia e Territorio, in cui veniva richiesto il parere geologico di competenza, esaminata la documentazione fornita dal richiedente si esprime quanto segue.

Dagli elaborati progettuali forniti dal richiedente si evince che:

- gli interventi in progetto sono localizzati nel comune di Cesana T.se (TO), nell'area un tempo adibita a campeggio in sinistra idrografica della Dora Riparia;
- i lavori consistono in: realizzazione di un'area camper (18 stalli di dimensioni 4 x 8 m); demolizione di due dei tre edifici abbandonati e costruzione di un nuovo nucleo dedicato ai servizi igienici dell'area e alla ristorazione; sistemazione e bonifica dell'area mediante la rimozione e lo smaltimento dei materiali di deposito accatastati sull'area con eventuale bonifica (gli sfridi di demolizioni dopo opportuna lavorazione potranno essere utilizzati come sottoprodotto per il rimodellamento dell'area); realizzazione di un piccolo specchio d'acqua artificiale di 60 cm di profondità alimentato da un ruscello e con scolo in Dora; realizzazione di percorsi funzionali e area barbeque; realizzazione di strutture di gioco e divertimento (area giochi, pista pump track);
- gran parte dell'area non è edificata e ricade nella classe IIIa della Carta di Sintesi del PRGC, mentre i due edifici ricadono nella classe IIIb;
- dal punto di vista geomorfologico l'area di progetto ricade nel fondovalle alluvionale formato dal torrente Ripa, la cui larghezza nel tratto considerato è piuttosto contenuta (circa 150 m). Il rischio geomorfologico è determinato: 1. dalla eventuale allagamento a pericolosità moderata moderato (classe EmA della DGR 64-7417 del 07/04/2014) per esondazione delle acque della Dora; 2.

- dall'instabilità della scarpata al piede del versante già sede di una piccola frana rototraslazionale FQ3 (frana quiescente); 3. dall'eventuale area di invasione di colate detritiche lungo i piccoli rii;
- con Delibera di G.C. n. 18 del 11/04/2019 l'Amministrazione comunale ha dato atto "...che in seguito alla realizzazione delle opere, al collaudo nonché al certificato di regolare esecuzione emesso (verbale CFAVS) ed approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27/2006, nonché ai disposti di cui all'art 64 delle Norme tecniche di attuazione di PRGC, l'area di PRGC n. 834 è da considerarsi svincolata dalle aree RME – aree a rischio Molto Elevato – pertanto assume la classe di rischio come indicato dalla cartografia di PRGC di adeguamento al PAI...";
 - dalle mappe del PGRA si desume che l'area non è allagabile dalle acque di piena (scenario M e H) relativa alla Dora Riparia;
 - dal punto di vista geologico presso l'area affiorano rare bancate di calcescisti solamente al piede del versante, che potrebbero appartenere alla cosiddetta "Formazione della Replatte"; i depositi quaternari sono principalmente rappresentati da depositi alluvionali che formano la piana di fondovalle, rappresentati da ghiaie eterometriche con sabbia debolmente limosa e rari ciottoli/blocchi;
 - è stato svolto un approfondimento relativamente alla stabilità delle aree retrostanti gli edifici esistenti e alla stima delle aree di invasione delle possibili colate detritiche che si originano lungo i rii retrostanti l'area di progetto; tale studio ha portato alla definizione della suscettibilità dell'area in cui verrà costruito l'edificio in progetto, che è pari a 0,026 ossia del 2,6%, valore compatibile con la classe di pericolosità e di rischio IIIB2;
 - dal punto di vista geotecnico è stata eseguita la caratterizzazione dei depositi alluvionali di fondovalle sulla base delle prove Nspt eseguite in tre sondaggi posti nelle immediate vicinanze della partenza della seggiovia. Sono stati forniti i valori dei parametri caratteristici di tali depositi;
 - è stata eseguita la caratterizzazione sismica ed individuata la categoria di sottosuolo.

Pertanto, sulla scorta di quanto sopra esposto, si esprime parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza geologica, e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Piemonte Nord e dello scrivente Settore per le valutazioni di spettanza; eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;
2. così come riportato nella Relazione geologica e geotecnica di progetto, per la riduzione del rischio si ritiene necessario l'inserimento nel Piano di protezione Civile e l'esecuzione di interventi di riassetto per la minimizzazione del rischio come indicati dal cronoprogramma degli interventi definiti dal PRGC di seguito riportati:
 - Punto A1: I parametri geotecnici del terreno di fondazione sono stati dedotti da uno studio geologico-tecnico e sismico in area attigue e redatto ai sensi del D.M. 17/01/2018.

- La falda si trova a circa -4 m dal piano campagna e la categoria di sottosuolo ai fini sismici è la “B”. Non si ritiene necessario individuare soluzioni tecniche necessarie alla minimizzazione del rischio geotecnico.
 - Punto A2: Non si ritiene necessario effettuare uno studio idraulico per valutare l’officiosità delle opere in sponda sinistra della Dora a contenere le portate di piena di progetto in quanto con Delibera di G.C. n. 18 del 11/04/2019 l’Amministrazione comunale ha dato atto “...che in seguito alla realizzazione delle opere, al collaudo nonché al certificato di regolare esecuzione emesso (verbale CFAVS) ed approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27/2006, nonché ai disposti di cui all’art 64 delle Norme tecniche di attuazione di PRGC, l’area di PRGC n. 834, è da considerarsi svincolata dalle aree RME –aree a rischio Molto Elevato – pertanto assume la classe di rischio come indicato dalla cartografia di PRGC di adeguamento al PAI...”.
 - È stata condotta una modellazione numerica volta a definire la pericolosità da colata detritica dell’area in termini di suscettibilità. Per l’edificazione in tali aree si devono adottare le soluzioni tecniche definite al punto C2.
 - Punto C1: dato che l’area non ricade in frana DGPV non si ritiene necessario adottare soluzioni tecniche di recupero strutturale che garantiscano all’edificio un comportamento solidale nei confronti di possibili cedimenti e ne incrementino la resistenza oltre quelli determinati dalla normale pratica costruttiva.
 - Punto C2: si ritiene necessario adottare soluzioni tecniche volte ad eliminare gli elementi architettonici e/o strutturali di vulnerabilità rispetto ai fenomeni attesi, quali: rialzo del primo piano calpestabile (circa 80-100 cm); eliminazione di porte/finestre lati verso ovest e verso sud (si veda il punto D1).
 - Punto C3: non si ritiene necessaria la realizzazione di ulteriori opere di difesa/regimazione a livello di singolo edificio. Si ritiene invece necessaria la valutazione a cadenza biennale dello stato di conservazione delle opere idrauliche presenti sia sul rio Riccia Douzel sia in sponda sinistra della Dora.
 - Nell’area non ci sono problematiche legate alla dinamica delle valanghe.
 - Punto D1: Non si ritiene necessario, vista la bassa suscettibilità, realizzare di opere di difesa attiva nei confronti di potenziali fenomeni di colata superficiale per la mitigazione del rischio dell’edificio in progetto. Tuttavia a scopo di sicurezza si ritiene necessario eseguire muri in c.a. fino a 2 m dal p.c. sui lati ovest e sud dell’edificio in progetto.
 - Punto E1. Per quanto visibile, le opere idrauliche esistenti non necessitano di interventi di manutenzione.
 - Punto E2. Si dovrà effettuare un controllo periodico (almeno ogni due anni e dopo eventi meteorici intensi) dell’efficienza e dell’efficacia delle opere di riassetto territoriale e di difesa, valutandone il livello di efficienza ed eseguendo sollecitamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eventualmente necessari;
3. in corso d’opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque;

4. devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni;
5. i depositi movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del loro riutilizzo o eventuale smaltimento secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o gravitativa; nel caso in cui siano presenti materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, essi devono essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
6. sia durante i lavori sia al termine dei medesimi dovrà essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali ove necessario;
7. i sistemi di drenaggio e smaltimento delle acque dovranno essere mantenuti in efficienza nel tempo; deve essere predisposta apposita cartografia riportante gli elementi costituenti il sistema di drenaggio;
8. per la realizzazione di tutte le opere, gli scavi e i riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto. In corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento a valle di materiale di qualsiasi genere;
9. il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le eventuali manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione al Settore Tecnico Piemonte Nord ed allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
10. è vietato rimuovere terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato;
11. durante la fase esecutiva dovrà essere verificata la sussistenza del modello geologico e geotecnico ricostruito nella Relazione geologica e geotecnica allegata al progetto e interpellato il Geologo in relazione alle soluzioni progettuali approntate.

Si fa presente che il presente parere:

a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

b) è da intendersi rilasciato secondo quanto disposto dall'art. 5 della L.R. 45/89 e s.m.i., specificato al punto 4, paragrafo 4.1 della Circ. 3/AMB del 31/08/2018 per quanto riguarda le risultanze dell'istruttoria tecnica di carattere geologico;

c) si intende rilasciato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;

d) s'intende rilasciato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del soggetto autorizzato di provvedere al monitoraggio dell'opera realizzata;

e) si intende rilasciato sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

f) è accordato fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Elio dott. for. PULZONI
(firmato digitalmente)

Il funzionario:
dott. geol. Nervo Barbara